

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 febbraio 2001.**

Acquarone, Angelici, Biondi, Boato, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Saraca, Savarese, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Tasone, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Angelini, Bartolich, Biasco, Biondi, Boato, Bono, Bordon, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cavanna Scirea, Corleone, D'amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Romano Carratelli, Saraca, Savarese, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Turco, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 20 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

GERARDINI: « Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed ulteriori disposizioni in materia di gestione dei rifiuti » (7625).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1719-4573. — Senatori LAVAGNINI ed altri; GERMANÀ ed altri: « Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili che versino in condizioni di disagio economico » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (7624).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MUSSI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti le norme per la

elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di scorporo di coalizione » (7618);

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

ALEMANNO e FINI: « Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei trasporti pubblici e nei trasporti esercitati in regime di concessione » (7607) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 20 febbraio 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, recante approvazione del contratto di servizio tra il ministro delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, la relazione sullo stato attuativo del medesimo contratto di servizio, relativo al secondo semestre 1999.

Tale relazione, d'intesa con il Presidente del Senato, sarà trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore generale degli affari generali e del personale nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, all'architetto Costanza PERA.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'istruzione media non statale, nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, al dottor Mario Giacomo DUTTO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale di individuazione delle attività formative di alta specializzazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 marzo 2001.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 2001, recante contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di polizia amministrativa.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Pietrantonio RICCI a presidente dell'istituto italiano di medicina sociale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la ri-

chiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dotteressa Clementina CHIEFFO a presidente dell'istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del segretariato generale della difesa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 marzo 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4941 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 394, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA (APPROVATO DAL SENATO) (7583)

(A.C. 7583 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque con-

venuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001-31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, al valore medio

per il periodo 1° gennaio 1977-ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, e così di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del Trattato sull'Unione europea.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7583 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata

in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno ».

(A.C. 7583 - Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 47. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Sopprimere il comma 1.

1. 48. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 1, premettere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2001.

1. 1. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: e dell'articolo 1815 fino alla fine del comma con le seguenti: non devono intendersi usurari gli interessi pagati in forza di contratti stipulati sotto forma del mutuo a tasso fisso o equivalente, qualora al momento della stipula gli interessi non superino il limite stabilito dalla legge.

1. 2. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:., al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

***1. 3.** Bono, Alemanno.

Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:., al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

***1. 4.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nel momento in cui fino alla fine del comma.

1. 49. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: in cui essi sono promessi fino alla fine del comma con le seguenti: del pagamento

delle rispettive rate di restituzione, indipendentemente dal momento della loro pattuizione.

1. 6. Veltri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle operazioni non rientranti nelle categorie omogenee di cui al presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale, si applica il tasso effettivo medio globale più elevato tra quelli rilevati ai sensi del comma 2 ».

1. 5. Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di definire i contenziosi insorti in conseguenza delle recenti pronunce della magistratura e della Corte costituzionale in materia di illegittimo computo degli interessi nei contratti stipulati dagli istituti di credito con l'utenza, eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, contro l'usura, dopo il comma 1 dell'articolo 120 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Il CICR stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di rimborso, anche forfettizzato, degli interessi eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di detta legge, previa intesa tra l'ABI e le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori.

1-ter. Nell'ipotesi che l'intesa di cui al comma 2-bis non sia raggiunta, il CICR stabilisce, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità, i criteri e i tempi di restituzione, degli interessi che non potranno risultare, se forfettizzati, di un vo-

lume inferiore al 70 per cento di quelli spettanti, da rimborsarsi in un periodo non superiore ai cinque anni.

1-quater. Gli istituti di credito sono tenuti, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla delibera del CICR assunta in base alle disposizioni del presente articolo, ad adeguare automaticamente alla stessa tutti i contratti in essere alla detta data.

1. 7. Bono, Alemanno.

Al comma 2, sostituire le parole da: carattere strutturale fino alla fine del comma 3 con le seguenti: natura strutturale, al mutuatario titolare, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di mutuo perfezionato con la clausola del tasso fisso, non può essere opposto rifiuto da parte della banca erogante alla stipula di un nuovo mutuo in sostituzione del precedente, alle condizioni praticate dalla banca medesima alla restante clientela, nei limiti dell'ammontare del credito residuo del mutuo originario per una durata dell'ammortamento non inferiore a quella originaria.

3. I contratti di mutuo finalizzati alla estinzione anticipata di un precedente mutuo ipotecario e le relative iscrizioni ipotecarie sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, da diritti ed emolumenti ipotecari; gli onorari notarili, se dovuti in via graduale, sono ridotti a un quarto.

3-bis. Per i periodi di imposta 2000-2001 gli interessi pagati dai titolari di mutui a tasso fisso, stipulati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono interamente detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza che si dia luogo all'applicazione del tetto massimo di cui alla suddetta disposizione.

3-ter. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (r) Sono altresì detraibili, per un ammontare anche superiore al limite massimo di

7 milioni di lire di cui alla presente lettera, le penali pagate per l'estinzione anticipata di mutui ipotecari di cui alla presente lettera, comprese le spese bancarie, gli onorari notarili, le imposte di registro e i diritti di conservatoria pagati per la cancellazione delle relative ipoteche.

3-quater. Le perdite conseguite dagli intermediari finanziari a seguito della straordinaria rinnovazione di mutui a tasso fisso o della straordinaria anticipata estinzione degli stessi attivate ai sensi del presente decreto-legge costituiscono oneri deducibili nella misura pari alla differenza tra le previsioni della clausola contrattuale originaria e quanto previsto dalle straordinarie modalità stabilite nel presente decreto-legge e comunque in misura massima del 2 per cento sull'ammontare del debito estinto o rinnovato.

3-quinquies. Per eventuali controversie, è costituita, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le camere di commercio una commissione di conciliazione composta dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, da un componente nominato dall'istituto bancario e da un componente nominato dal soggetto interessato. La commissione si pronuncia, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso indirizzato al presidente della camera di commercio. La pronuncia è immediatamente esecutiva ed ha valore ai sensi dell'articolo 474 e seguenti del codice di procedura civile.

3-sexies. Alla copertura degli oneri si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle

di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

3-septies. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma *3-sexies* continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

1. 8. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non agevolati.

1. 50. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore.

1. 51. Giordano, Bonato, Malentacchi.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 9. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,

1. 27. Veltri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un punto e mezzo con le seguenti: mezzo punto.

1. 10. Bono, Alemanno.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il tasso di sostituzione è altresì ridotto al 6,5 per cento con riferimento ai mutui contratti da persone fisiche, non superiori ai 200 milioni di lire e finalizzati all'acquisto o costruzione della prima casa, alla ristrutturazione della prima ed unica casa, a far fronte a necessità derivanti da comprovate ragioni di natura sanitaria del contraente e/o di ogni altro membro del nucleo familiare, alla assistenza di soggetti portatori di *handicaps* fisici e/o mentali.

1. 52. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'8 per cento con le seguenti: al tasso di mercato pari al 7 per cento.

1. 14. Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: con riferimento ai mutui *fino a:* accesi *con le seguenti:* sulla quota di mutuo fino a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, acceso.

1. 11. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: con riferimento ai mutui *aggiungere le seguenti:* ovvero a quote di mutuo.

1. 12. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.

* **1. 13.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.

* **1. 15.** Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 250 milioni di lire.

1. 17. Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 200 milioni di lire.

1. 53. Peretti.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , diverse da quelle rientranti fino alla fine del comma.

1. 16. Veltri.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: non ha efficacia novativa fino alla fine del comma con le seguenti: non comporta spese a carico del mutuatario.

1. 55. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole : non ha efficacia novativa con le seguenti: è automatica.

1. 30. Peretti.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3 gennaio 2001 con le seguenti: 1° aprile 1997.

1. 18. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: applica aggiungere la seguente: automaticamente.

1. 19. Antonio Pepe, Contento.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I rimborsi dei maggiori interessi di cui al comma 3 devono essere effettuati in compensazione sulle rate a scadere. In caso di incapienza o di mutui già estinti, il rimborso deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2001, anche mediante l'attribuzione agli aventi diritto di obbligazioni triennali al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto percentuale.

1. 20. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e gli interessi pagati al di sopra dei limiti previsti dalla predetta legge debbono essere restituiti ai contraenti anche in forme dilazionate.

1. 62. Peretti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: in scadenza e a quelle scadute successivamente al 29 dicembre 2000.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: di cui al comma 2.

1. 21. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 29 dicembre 2000.

1. 22. Bono, Alemanno.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.

* **1. 23.** De Benetti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.

* **1. 26.** Veltri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le rate scadute dalla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino al 31 dicembre 2000, il tasso d'interesse deve essere ridotto al « tasso soglia », stabilito in base alla citata legge, qualora il tasso praticato, durante il periodo di finanziamento, risulti superiore per due rilevazioni consecutive al tasso limite pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge. Tale disposizione non si applica ai prestiti direttamente correlati a titoli quotati sui mercati regolamentati, né ai prestiti obbligazionari.

1. 24. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli istituti di credito sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad adeguare automaticamente alle disposizioni della stessa tutti i contratti in essere alla detta data.

1. 25. Bono, Alemanno.

Sopprimere il comma 3.

1. 56. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dal 30 dicembre 2000.

1. 31. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 30. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il decennio precedente.

1. 28. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il quinquennio precedente.

1. 29. Veltri.

Al comma 3, sostituire la parola: 1986 con la seguente: 1992.

1. 57. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tasso di sostituzione, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere, in nessun caso, superiore al tasso massimo determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, per questa categoria di operazioni.

1. 32. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Tale compenso è comunque fissato nella misura massima dell'1 per cento del capitale mutuato residuo ».

1. 38. De Benetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 33. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2 ed alle facoltà di risoluzione anticipata dei contratti di cui già dispongono le banche e gli istituti di credito, per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso

fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla rinegoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già predisposta all'accensione del mutuo originario resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie, che devono essere trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 39. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai titolari di finanziamenti non agevolati, stipulati in forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è concessa la facoltà di estinguere anticipatamente il debito con le stesse norme già in essere per il settore del credito al consumo. A tal fine per la pattuizione di altro mutuo, con diverso istituto di credito, finalizzato a detta estinzione anticipata, restano valide tutte le documentazioni in essere, ivi compresa l'automatica variazione delle iscrizioni ipotecarie, in quanto tale sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 41. Veltri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui, per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di un altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite au-

tomaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 58. Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2, la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.

1. 35. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.

1. 34. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che siano stati adibiti all'acquisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni con durata residua del mutuo inferiore a due anni o già estinti successivamente al 1° gennaio 1998, a compensazione, debbono essere riconosciute gratuitamente obbligazioni, da parte dell'istituto di credito, per un valore pari al 70 per cento del differenziale fra gli importi degli interessi versati nel periodo aprile 1997-dicembre 2000, e quanto risulterebbe per detto periodo dall'applicazione del tasso di sostituzione di cui al comma 3.

1. 36. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i mutui a tasso fisso in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che siano stati adibiti all'ac-

quisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni, con durata residua del mutuo superiore a due anni, il tasso di sostituzione di cui al comma 3 è ridotto di 2,5 punti percentuali.

1. 37. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai titolari di mutui, accesi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni, con durata residua inferiore ad un anno o estinti in data successiva al 31 dicembre 1998, gli istituti di credito riconoscono una cessione gratuita di proprie obbligazioni per un valore pari al 70 per cento del valore della differenza tra l'importo degli interessi versati e l'importo di quanto dovuto ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

1. 42. Veltri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Si riconosce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione, fissato nella misura non superiore all'1 per cento del capitale da rimborsare.

1. 59. Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari dei mutui, contratti antecedentemente alla legge 7 marzo 1996, n. 108, a cui siano stati applicati interessi superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto al tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della citata legge, possono estinguere anticipatamente il mutuo, senza applicazione di penali, mediante la corresponsione del capitale residuo, risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento

del mutuo ad un tasso d'interesse inferiore di almeno 2,50 punti percentuali, rispetto all'effettivo applicato.

1. 40. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il tasso di sostituzione di cui al comma 3 ha efficacia novativa e si applica, conseguentemente, anche alle rate di mutuo scadute e andate a pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e il 2 gennaio 2001. Le maggiori somme eventualmente versate dal debitore in conseguenza del tasso di interesse calcolato in termini diversi da quanto previsto dal comma 3 sono restituite al debitore stesso — attraverso corrispondente minore versamento — entro tre anni e comunque non oltre l'estinzione del mutuo stesso.

1. 60. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 43.** Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 61.** Giordano, Bonato, Malentacchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i contratti di mutuo per l'erogazione di finanziamenti non agevolati, devono contenere una clausola che preveda la possibilità per il debitore di estinzione anticipata mediante restituzione del capitale residuo e con l'applicazione di una penale non superiore all'1 per cento.

1. 46. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'estinzione del mutuo, anticipatamente alla data di scadenza fissata, qualora richiesta dal debitore è obbligatoriamente accolta e non comporta alcun onere aggiuntivo relativamente alla residua somma da versare alla data della richiesta stessa.

1. 03. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di risoluzione massime e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello sulla trasparenza e sottoposte alla normativa sulla pubblicità ».

1. 01. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario, enti dello Stato, enti previdenziali, pubblici o gestori di fondi di contribuzione obbligatoria, a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità non possono essere determinati in misura superiore al tasso determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 7 marzo 1996, n. 108, per la categoria conti correnti calcolati in ragione di anno. È determinabile nella stessa misura massima ogni onere aggiuntivo, soprattasse e penale collegata ai fatti di mero ritardo nei versamenti e non di evasione dei tributi dovuti.

1. 02. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al titolo, sopprimere le parole: Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante.

Tit. 1. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

* **Tit. 2.** Bono, Alemanno.

Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

* **Tit. 3.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

* **Tit. 4.** Veltri.

(A.C. 7583 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

tra le ragioni che hanno portato ad una sostanziale distorsione dei tassi d'interesse rispetto agli andamenti di mercato,

in specie nel settore dei mutui a tasso fisso, vi è certamente l'elevata entità delle penali e dei costi accessori relativi alla rinegoziazione dei mutui stessi;

appare non più procrastinabile la necessaria modifica delle modalità di rinegoziazione di mutui a tasso fisso;

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative, anche attraverso il ricorso a specifiche delibere del CICR, affinché nelle clausole contrattuali relative a contratti di mutuo a tasso fisso, sia garantito il diritto alla rinegoziazione con la totale esclusione di penali di alcun genere e sotto qualsiasi forma.

9/7583/1 Bono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2000 n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura »;

rilevato come sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, il Ministero del Tesoro provvede a pubblicare periodicamente le tabelle riportanti i tassi medi praticati dagli operatori finanziari e bancari in ordine agli interessi riferibili a categorie omogenee di operazioni creditizie;

visto che tale operazione finisce per rilevare i tassi medi dei predetti operatori distinti in ragione del soggetto erogante o del destinatario, dell'entità e della natura del prestito, dando vita, in concreto, ad altrettanti tassi usurari secondo le diverse classificazioni tabellari;

atteso che tale classificazione considera espressamente ed esclusivamente le operazioni creditizie realizzate dalle banche e dagli intermediari e comunque altre operazioni tipiche di particolare natura (ad esempio *factoring*, *leasing*) mentre di-